

Le leggi regionali per l'architettura fortificata

In diverse regioni italiane va crescendo la sensibilità per i problemi della conservazione di castelli, torri e fortezze. Tale attenzione in alcune regioni si è tradotta nella approvazione o nella preparazione di appositi strumenti legislativi.

Nella nostra regione opera finora una legge di indubbio interesse, anche se non sufficientemente finanziata, la L.R. 60/1976, più volte, rifinanziata, modificata e integrata in alcune sue parti. Essa interviene sui beni culturali immobili e mobili. Per quanto riguarda l'architettura fortificata, essa non prevede interventi particolari. Nella auspicabile revisione della legislazione regionale sui beni culturali riteniamo fare cosa utile pubblicare le leggi sull'architettura fortificata delle regioni Lazio, Calabria e Sicilia.

LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1983, n. 68. Tutela del patrimonio castellano del Lazio.

Art. 1.

I castelli, le rooche, le torri, le cinte fortificate e le abbazie riunite di cui alle lettere « A », « B » e « C » accluse alla presente legge sono dichiarati beni di primaria importanza regionale dal punto di vista turistico e urbanistico.

Art. 2.

Ogni opera suscettibile di mutare lo stato attuale degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto motivato, previa istruttoria dell'Assessorato regionale alla cultura e sentito il parere dell'Assessorato regionale al turismo e delle competenti commissioni consiliari permanenti.

Non possono autorizzarsi interventi lesivi della destinazione di cui alla tabella « A », complesso monumentale ottimamente conservato, alla tabella « B », parzialmente conservato, restaurabile integralmente, alla tabella « C », rudere da consolidare.

Per ciò che concerne i beni soggetti al vincolo monumentale gli adempimenti previsti al primo e secondo comma non potranno svolgersi se non dopo l'ottenimento delle autorizzazioni che competono agli organi dello Stato.

Art. 3.

Può essere concesso, sulla base di pareri espressi dagli enti locali interessati, ai proprietari degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1, per le opere di restauro, consolidamento e conservazione, anche degli interni, il cui progetto sia stato approvato ai sensi del precedente articolo 2, nell'ambito dei piani comprensoriali e di zona che all'uopo saranno predisposti dalla Giunta regionale, un contributo della Regione pari al 20 per cento dell'importo della spesa che sarà liquidato previo accertamento dell'Assessorato regionale alla cultura a lavori compiuti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché un mutuo venticinquennale anticipato al tasso di interesse del 5 per cento annuo con la società finanziaria regionale F.L.A.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) per il 20 per cento della restante somma.

Le agevolazioni finanziarie concesse dalla Regione sono cumulabili con altre concesse dallo Stato.

Art. 4.

I proprietari degli elementi del patrimonio castellano di cui al precedente articolo 1 che intendano acquisire

i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge devono impegnarsi a consentire l'accesso e la visita dell'immobile, salvo le parti riservate esclusivamente all'uso personale e che non devono superare in ogni caso il 10 per cento della cubatura generale almeno una volta la settimana per non meno di otto ore previo pagamento di un biglietto d'ingresso non superiore a lire 1.000 a persona.

Le date e l'orario dei giorni di visita dovranno essere comunicati semestralmente e in anticipo agli Assessorati regionali alla cultura ed al turismo.

Con suo decreto motivato il Presidente della Giunta regionale d'ufficio o su proposta dell'assessore regionale al turismo o alla cultura potrà per gravi ragioni sospendere, per un tempo determinato, l'accesso al pubblico.

Art. 5.

E' concesso alla sezione laziale dell'istituto italiano dei castelli dell'« International Burges Institut » un contributo annuo di L. 5 milioni per l'opera di studio e di propaganda.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri degli assessori regionali alla cultura ed al turismo, dispone con suo decreto motivato la « restitutio in pristinum » a carico del proprietario degli immobili manomessi in contravvenzione al precedente articolo 2, salvo il caso di lavori eseguiti per urgente necessità e successivamente approvati con la medesima procedura di cui al medesimo articolo 2.

La contravvenzione dell'articolo 2 della presente legge importa una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni a favore dell'erario regionale.

La contravvenzione del precedente articolo 4 quella da L. 50.000 e L. 500.000.

Alla esecuzione della presente legge provvedono, oltre agli organi regionali, gli ispettori ecologici onorari.

Art. 7.

I fondi per l'applicazione della presente legge vengono iscritti al capitolo n. 25860 che è istituito nel bilancio regionale dell'anno 1983 con la seguente denominazione: « Contributi per la tutela del patrimonio castellano del Lazio » con uno stanziamento di L. 1.000 milioni previa riduzione di pari importo del capitolo n. 25822.

Per gli anni 1984 e 1985 lo stesso capitolo n. 25860 avrà una dotazione pari a quella indicata per le relative annualità alla lettera f) del capitolo n. 25822 del bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.



CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 3

Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «apprestamenti difensivi calabresi».

Art. 1

La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto, in collaborazione col Ministero per i Beni culturali e ambientali e con gli Enti locali interessati, promuove nel periodo 86-94, la realizzazione del progetto integrato «Apprestamenti difensivi calabresi» ai fini del restauro della riscoperta e del riuso della rete di torri costiere e castelli presenti sul territorio regionale nonché della conservazione della cinta muraria.

Il progetto si articola in programmi triennali di interventi e prevede:

a) un insieme di iniziative coordinate alla valorizzazione e promozione del patrimonio monumentale ed artistico della Calabria;

b) l'istituzione di un centro di formazione professionale per il recupero monumentale ed edilizio;

c) la riqualificazione ambientale e turistica delle aree sulle quali insistono gli apprestamenti difensivi.

I programmi triennali si attuano a mezzo di piani annuali di spesa.

Per le finalità di cui al comma precedenti sono costituiti:

1) il Comitato tecnico-scientifico per la programmazione degli interventi inerenti al progetto «Apprestamenti difensivi calabresi»;

2) il servizio regionale per la promozione e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 2

Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti membri:

- l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione - Presidente;
- tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente;
- il Sovrintendente regionale ai beni artistici, storici ed architettonici;
- due rappresentanti dell'Istituto Italiano dei Castelli;
- un rappresentante dell'ordine regionale degli architetti;
- quattro docenti universitari di storia, di storia dell'arte o del restauro o esperti di beni culturali e ambientali, di programmazione regionale designati dagli organi accademici delle Università calabresi.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario che dirige il servizio regionale per i beni culturali.

Art. 3

Il Comitato tecnico-scientifico, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal Servizio di cui all'art. 6 e tenendo

conto delle destinazioni d'uso previste dai Comuni interessati, elabora proposte di programmi triennali finalizzati al recupero dei castelli e delle torri, nonché alla conservazione delle cinte murarie considerati dalla Regione come un complesso di beni testimonianti la specificità della storia e civiltà della Calabria.

Ogni programma prevede:

1) interventi coordinati al restauro e riuso dei castelli e torri costiere di proprietà pubblica nonché al consolidamento delle cinte murarie;

2) incentivi ai privati per la conservazione degli apprestamenti difensivi destinati totalmente o in parte ad usi socialmente utili;

3) iniziative rivolte alla realizzazione e promozione di itinerari turistico-culturali;

4) attività dirette alla riqualificazione territoriale e turistica delle aree in cui insistono i beni;

5) misure per l'acquisizione a fini pubblici di torri e castelli di proprietà di privati;

6) programmi di formazione per maestranze, operatori e quadri abilitati al recupero edilizio ed alla promozione culturale e turistica.

Il programma è predisposto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale al Turismo, ed è approvato, previo parere della competente Commissione consiliare regionale, dalla Giunta regionale.

Art. 4

I piani annuali di attuazione sono predisposti ed approvati con le procedure di cui all'art. 3, tenuto conto dei progetti di massima elaborati dai Comuni interessati o da privati che intendono accedere ai finanziamenti previsti nel successivo art. 8

Art. 5

I programmi ed i piani predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dalla Sovrintendenza regionale per i beni storici architettonici ed artistici, congiuntamente ai singoli progetti predisposti dagli Enti e dagli altri soggetti richiedenti.

Nel termine di 30 giorni dalla autorizzazione i programmi ed i piani sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 6

È istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il Servizio regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali composto da:

- un dirigente di settore;
- 2 funzionari con la qualifica di esperti;
- 3 funzionari con la qualifica di collaboratori;
- 3 operatori con la qualifica di assistenti o agenti tecnici.

Al servizio collaborano, quali consulenti, 6 esperti, di cui:

- 1 con laurea in architettura;
- 1 con laurea o diploma in informatica;
- 1 con laurea in storia;
- 1 con laurea in storia dell'arte;
- 1 con laurea in lettere con perfezionamento in storia delle tradizioni popolari;
- 1 con laurea in archeologia.



La Regione conferisce agli esperti un incarico di consulenza annuale che può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 7

Il Servizio, di cui al precedente articolo ha il compito di:

- a) acquisire gli elementi conoscitivi inerenti alla elaborazione dei piani triennali;
- b) costituire una banca dati sui beni archeologici monumentali, storici, ambientali e demografici della Calabria;
- c) svolgere attività e campagne informative e promozionali;
- d) raccogliere dati per la elaborazione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) fornire agli organi regionali di programmazione dati e conoscenze nel settore dei beni culturali.

Art. 8

I finanziamenti per l'attuazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi» in ordine al recupero dei singoli manufatti sono corrisposti dalla Regione, secondo le previsioni di spesa dei piani triennali, direttamente ai Comuni che provvedono alla loro utilizzazione finalizzata, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sugli appalti.

Le provvidenze che la Regione attribuisce ai Comuni per il recupero e la valorizzazione dei beni di priorità pubblica sono costituite da contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e prestazione di garanzia sui mutui eventualmente contratti.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto di opere fortificate.

Per i beni di proprietà privata le provvidenze regionali sono costituite da contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e da garanzie per capitale ed interesse sui mutui eventualmente contratti per realizzare il recupero, fino ad altro 40 per cento della spesa, a condizione che sia prevista una destinazione del bene monumentale, totale o parziale, per fini socialmente utili per un periodo non inferiore ad un decennio.

Art. 9

Sulla base dei piani triennali la Giunta regionale a seguito di trattative private, può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione a fini promozionali e pubblicitari del progetto e dei soggetti medesimi.

A tal fine i contratti devono prevedere da parte dei soggetti sponsorizzati il versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o la fornitura di specifici servizi.

Art. 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 87, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Lo stanziamento e la compatibilità finanziaria, nonché la distinzione della spesa corrente dalla spesa di investimento, saranno definiti con la legge di approvazione del bilancio e con la legge finanziaria relativa all'esercizio finanziario 1987.

SICILIA

Disegno di legge

Art. 1 - La Regione siciliana intende tutelare, conservare e restaurare il pregevole patrimonio monumentale costituito da castelli, fortezze e torri, che nella loro qualità di edifici storici di notevole valore architettonico rappresentano un interessante documento monumentale delle varie epoche nelle quali sono stati costruiti, per consentirne lo studio scientifico, il godimento attraverso la pubblica fruizione e per tramandarlo in modo degno alle future generazioni.

Art. 2 - L'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici monumentali rappresentati da castelli, fortezze e torri.

Art. 3 - L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad acquisire al patrimonio regionale gli immobili di cui all'art. 11 che per il loro valore storico, monumentale ed architettonico risultino degni di tutela, conservazione e restauero e di fruizione attraverso una idonea utilizzazione per finalità culturali pubbliche.

Art. 4 - L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concedere contributi per l'acquisizione ed il restauro nella misura e con le modalità previste dall'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 45. È autorizzato, altresì, a concedere contributi per l'arredamento e le attrezzature dei suddetti immobili.

Art. 5 - L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concedere agli enti locali dell'Isola contributi per l'acquisizione ed il restauro degli immobili di cui all'art. 11, fino all'80 per cento della spesa prevista, su progetti debitamente visti dalla competente Soprintendenza ai beni culturali.

Art. 6 - I comuni dell'Isola nella redazione dei propri piani urbanistici, sono tenuti a determinare adeguate zone di rispetto a tutela della fascia territoriale contigua a manufatti di cui agli articoli precedenti. Tutti gli interventi di consolidamento statico sulle murature di fondazione dovranno essere preceduti da sondaggi su tutto il sedime di manufatti e da saggi archeologici, sulla fascia della zona di rispetto dei manufatti stessi. È fatto divieto di introdurre impianti tecnici quali ascensori, montacarichi, impianti di condizionamento, lesivi dell'immagine storico - architettonica dei manufatti di cui agli articoli precedenti e di destinazione degli stessi a scopi alberghieri o che comunque contrastino con le caratteristiche peculiari del manufatto. I beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 5 sono tenuti a consentire la pubblica fruizione dell'immobile restaurato, anche a pagamento, almeno per due giorni la settimana e non meno di due ore per ciascun giorno. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvederà ad emanare le opportune disposizioni per disciplinare le modalità di fruizione e i criteri di pagamento secondo le normative vigenti.

Art. 7 - Per le finalità previste dagli articoli precedenti è previsto sul bilancio regionale lo stanziamento annuo di lire 145.400 milioni così ripartito:

- interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione su castelli, fortezze e torri di proprietà pubblica, lire 50.000 milioni;
- censimento di castelli, fortezze e torri lire 400 milioni;
- acquisizione al patrimonio regionale di castelli, fortezze e torri, lire 10.000 milioni;
- interventi di salvaguardia statica e lavori di consolidamento, lire 10.000 milioni;
- contributi ai comuni per l'acquisizione e il restauro, lire 50.000 milioni;
- contributi in favore dei comuni per l'arredamento e le attrezzature, lire 10.000 milioni;
- contributi in favore dei privati per il restauro, lire 15.000 milioni.



CONCERTO AL CASTELLO 1989

UDINE - venerdì 2 giugno

Castello, chiesa di Santa Maria

"Orchestra da Camera di Padova e del Veneto"

direttore e solista: Claudio Desderi (*baritono*)

Antonia Brown (*soprano*), Diego Cal (*tromba*)

programma: G.F. Haendel, Concerto grosso in Fa magg. Op. 3 n. 4; A. Vivaldi, Salmo 126 "Nisi Dominus" RV 608; J.S. Bach, 3° Concerto Brandeburghese in Sol magg. BWV 1048; Cantata "Jauchzet Gott in allen Landen!" BWV 51.

CIVIDALE - venerdì 9 giugno

Chiesa di S. Francesco

"La Scuola d'Archi" - Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia

direttore: Giuseppe Garbarino

programma: R. Wagner, Siegfried-Idyll; M. Ravel, "Le tombeau de Couperin"; F. Schubert, Sinfonia n. 5 D 485.

VENZONE - sabato 17 giugno

Palazzo Municipale

"Echo Ensemble" di Milano

direttore: Emilio Pomarico

programma: A. Schönberg, "Pierrot lunaire" Op. 21; I. Strawinski, "L'Histoire du Soldat".

SPIILIMBERGO - sabato 24 giugno

Castello, corte

"Incontro di musica d'insieme" - Maestri e giovani strumentisti della "Scuola d'Archi"

con la partecipazione del Quartetto "Academica"

programma: W.A. Mozart, Quintetto in sol min. K. 516; J. Brahms, Sestetto in sol magg. Op. 36.

ROCCA BERNARDA - sabato 1 luglio

Corte

"European Strings Trio": Federico Agostini (*violino*), Massimo Paris (*viola*), Thomas Demenga (*violoncello*)

programma: F. Schubert, Trio in si bem. magg. D 471; L. van Beethoven, Trio in sol magg. Op. 9 n. 1; W. A. Mozart, Divertimento in mi bem. magg. K 563.

S. FLORIANO DEL COLLIO - venerdì 7 luglio

Castello, corte

Complesso vocale e strumentale "Armonia Antiqua" di Roma: Pietro Calabretta, Antonio Addamiano, Claudio Caponi, Guido Angelo Ivessich, Vladimiro Giuseppe Galiano

programma: La musica nei castelli e nelle corti dal XIII al XVI secolo.

STRASSOLDO - sabato 15 luglio

Castello, corte

"I Solisti di Firenze": Stefano Pagliani, Marco Zurlo (*violini*), Claudia Wolvington, Kotaro Sugiyama (*virole*), Roger Low, Anna Pegoretti (*violoncelli*)

programma: A. Dvořák, Sestetto in la magg. Op. 48; J. Brahms, Sestetto in si bem. magg. Op. 18.

DUINO - venerdì 21 luglio

Castello, corte

"Trio chitarristico Italiano": Alfonso Borghese, Roberto Frosali, Vincenzo Saldarelli

programma: musiche di L. van Beethoven, H. Albert, J. Küffner, J. S. Bach, C. Prosperi, E. Granados, M. de Falla.

ZOPPOLA - sabato 29 luglio

Castello, corte

"La Scuola d'Archi" - Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia

direttore: Giuseppe Garbarino

programma: W. A. Mozart, Serenata in re magg. K 203; (*violino principale*: Stefano Picotti); C. Debussy, Prélude à l'après midi d'un faune; F. Poulenc, Deux Marches et un Intermède; B. Bartók, Sette danze popolari rumene.

MOGGIO - sabato 5 agosto

Abbazia

"Incontro di Solisti": Eduard Melkus, Piero Raffaelli (*violini barocchi*), Claudio Gasparoni (*violone e viola da gamba*), Giorgio Barbolini (*clavicembalo*)

programma: Sonate da chiesa di G. Legrenzi, T. Albinoni, A. Corelli, H. J. Biber.

ARCANO - sabato 19 agosto

Castello, corte

"Duo Etiévant-Wiart": Dominique Etiévant (*flauto*), Sylvaine Wiart (*pianoforte*)

programma: J. S. Bach, Sonata in si min. BWV 1030; S. Prokof'ev, Sonata in re magg. Op. 94; C. Reinecke, Sonata "Undine" Op. 107; F. Poulenc, Sonata.

TRIESTE - giovedì 31 agosto

Castello di San Giusto, piazzale delle Milizie

"Così fan tutte"

Opera in due atti di L. Da Ponte

Musica di W. A. Mozart

(Esecuzione in forma di oratorio)

direttore: Claudio Desderi

Il concerto è realizzato in collaborazione con l'Ente Teatro Romano, L'Orchestra Giovanile e la Scuola di Musica di Fiesole.

Tutti i concerti avranno luogo alle ore 20.30. Per informazioni rivolgersi al Comitato Iniziative Castellane - 33100 Udine, Piazza Duomo 6, Tel. 0432/25633.

